

## NOTA INFORMATIVA

### Concessione di contributi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia

(Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, artt. 2,5,6,7,8,9,10,11 e 12)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle PMI di cui:

- alla legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle Pmi) artt. 2,5,6,7,8,9,10,11 e 12;
- Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n.043/Pres e pubblicato sul Bur n.14 del 2 aprile 2014 (Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4);
- Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014, n. 151/Pres e pubblicato sul BUR n. 31 del 30 luglio 2014 (Regolamento di modifica al Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43);
- DGR n. 1428 del 24 luglio 2014, pubblicata sul BUR n. 32 del 06 agosto 2014, con la quale è stata approvata la scheda di attività relativa alla Linea d'Azione 3.1.1 del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC).
- Decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 3002/PRODRAF del 28 luglio 2014 di approvazione dello schema di domanda.
- DGR n. 1444 del 01/08/2014 con la quale sono state approvate le Direttive 2014 per la disciplina delle funzioni delegate a Unioncamere FVG.

### Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

E' la Camera di Commercio competente per territorio, di cui Unioncamere FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Fvg e la Camera di Commercio competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento di ciascun ente camerale. I rispettivi regolamenti sono pubblicati sui siti internet delle singole Camere di Commercio.

### Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI GORIZIA	<b>Pierluigi Medeot (sostituto Cristina Pozzo)</b>
CCIAA DI PORDENONE	<b>Cinzia Piva (sostituto Cristina Biasizzo)</b>
CCIAA DI TRIESTE	<b>Francesco Auletta</b>
CCIAA DI UDINE	<b>Iwan Ottogalli (sostituto Anselmo Bertossi)</b>

Responsabile dell'istruttoria			
	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI GORIZIA	Cristina Pozzo Paola Vidoz	0481 384284 0481 384239	fondo.gorizia@go.camcom.it
CCIAA DI PORDENONE	Cristina Biasizzo Carmen d'Itria	0434 381224 0434 381242	contributi@pn.camcom.it
CCIAA DI TRIESTE	Sonja Milisavljevic Cristiana Basile	040 6701403 040 6701512	contributi@ariestrieste.it cristiana.basile@ariestrieste.it
CCIAA DI UDINE	Tiziano Giacomello Cristina Mazzoran Dania Negroni	0432 273522 0432 273583 0432 273525	contributi@ud.camcom.it

### Modalità di presentazione della domanda (art.11 del Regolamento)

Le domande possono essere presentate **esclusivamente**:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia;
- dalla casella PEC **dell'impresa richiedente**;
- e sottoscritte con **firma digitale del legale rappresentante** dell'impresa istante.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell'art.11 commi 5 e 12 del Regolamento.

La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

La domanda, compilata utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica pubblicata sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), su [www.fvg.camcom.it](http://www.fvg.camcom.it), e sui siti delle singole Camere di commercio, dovrà **essere inviata all'indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio** come di seguito indicato e ribadito nell'Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande:

<b>CCIAA DI GORIZIA</b>	<b>fondogorizia@go.legalmail.camcom.it</b>
<b>CCIAA DI PORDENONE</b>	<b>cciaa@pn.legalmail.camcom.it</b>
<b>CCIAA DI TRIESTE</b>	<b>cciaa@ts.legalmail.camcom.it</b>
<b>CCIAA DI UDINE</b>	<b>contributi@ud.legalmail.camcom.it</b>

Le domande presentate ad indirizzi PEC diversi da quelli sopra indicati non saranno considerate valide e verranno archiviate ai sensi dell'art.11 commi 4 e 12 del Regolamento.

E' competente territorialmente la Camera di Commercio della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.

La casella PEC da cui è stata inoltrata la domanda da parte dell'impresa istante, e precisata nella modulistica, verrà utilizzata dai soggetti gestori dei contributi per l'invio di richieste e comunicazioni ufficiali relative all'istruttoria della domanda di contributo presentata (inammissibilità, motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, richieste di integrazioni, etc....)

### Procedimento e termini

Le imprese sostengono le spese e avviano il progetto a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C del Regolamento.

I termini per la presentazione delle domande decorrono **dalle ore 09.15 del 22 settembre 2014 alle ore 16.30 del giorno 31 dicembre 2014.**

Le domande inviate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento, precisando che per "data e ora di ricezione" si intendono la data e l'ora in hh:mm:ss come attestate dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata inviata dall'impresa istante.

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione.

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria (**30 giorni**), nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 21 comma 2 del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 13 comma 6 del Regolamento); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è di **720 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di **60 giorni**, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di 720 giorni, e comunque non oltre il 30/06/2017.

### **Divieti**

**Divieto di cumulo** – Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, ad eccezione delle spese relative ad operazioni di microcredito effettuate da microimprese ai fini del finanziamento per la realizzazione delle iniziative presentate in domanda, di cui all'articolo 7, comma 2 bis lett. a) del Regolamento, il cui contributo è cumulabile con gli interventi attivati dai confidi in base ai commi 34 e 35 dell'art.7 della L.R. 1/2007, a condizione che gli stessi non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa.

**Divieto generale di contribuzione** - Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

### **Obblighi**

Le imprese che presentano domanda di contributo, per beneficiare dell'agevolazione richiesta, sono tenute a rispettare:

- le condizioni previste dal DL 95/2012 art. 4, comma 6, come convertito dalla L. 135/2012, che prevede che " *Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche*"
- gli obblighi indicati nell'art.23 del Regolamento.

### **Ispezioni e controlli**

Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio Competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal

beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

### **Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **revocato totalmente** a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 12 del Regolamento;
- d) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Regolamento;
- e) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 23 del Regolamento.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è **revocato parzialmente** per la quota parte relativa alla singola iniziativa:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento a tale singola iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento a tale singola iniziativa risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso in relazione all'iniziativa medesima.

La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

### **Fondi**

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi PAR FSC (Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) e con fondi regionali. **Il quadro normativo di riferimento per la concessione dei contributi è quello del PAR FSC** (scheda attività approvata con DGR n. 1428 del 24/07/2014 e pubblicata sul BUR n. 32 del 06/08/2014).

### **Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento indicato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.